

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI NELL'AMBITO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. ART. 113 D.LGS. 18 APRILE 2016, N.50

Articolo.1 - Finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato "Codice" - e disciplina modalità e criteri per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi per lo svolgimento ordinario delle attività relative alla realizzazione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture (RUP, verifica dei progetti, procedure di gara ed esecuzione di contratti pubblici, direzione lavori, collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico) a cura del personale interno all'Amministrazione.

Si considerano, quindi, incentivabili le seguenti "funzioni tecniche":

- a) attività di programmazione della spesa per investimenti;
- b) attività per la verifica preventiva dei progetti;
- c) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
- d) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- e) attività di responsabile unico del procedimento;
- f) attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- g) attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- h) attività di collaudatore statico.

2. Sono esclusi dall'incentivo gli appalti di lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, e comunque gli affidamenti realizzati in mancanza di una procedura di gara.

3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2. Ambito di applicazione soggettivo

1. L'incentivo è riconosciuto ai dipendenti che espletano la loro attività con riferimento a tutte le attività riguardanti l'iter per la realizzazione di un'opera o di un lavoro pubblico, un servizio o una fornitura, ossia il Responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art. 1 nonché i loro collaboratori.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Gli importi degli incentivi devono essere comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113 del Codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura pari al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, di un servizio o di una fornitura.

2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il Responsabile Unico del Procedimento e gli incaricati della funzione tecnica, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A.

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto del lavoro, servizio o fornitura.

Art. 4. Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di cui trattasi sono effettuati con provvedimento del responsabile preposto al servizio competente, garantendo una opportuna rotazione del personale, qualora possibile, e comunque la rotazione nell'assegnazione delle attività interne da svolgere in relazione a ogni procedura.

2. Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, in correlazione al lavoro eseguito, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte e in proporzione alle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati delle funzioni tecniche di cui all'art. 1 e di quelli che partecipano e/o concorrono a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il responsabile unico del procedimento;
- b) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori o direzione dell'esecuzione e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- c) il personale tecnico incaricato dello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 e che firmando la documentazione assume la responsabilità dell'esattezza dei dati riportati, dei contenuti tecnici e giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- e) i collaboratori tecnici ed il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alle attività di cui all'art. 1, previa asseverazione del responsabile del procedimento.

Art. 5. Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è definita dal responsabile preposto alla struttura competente, avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, secondo le percentuali stabilite nel comma seguente.

2. Per le attività svolte dal personale interno di cui all'art. 1, l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:

PER LAVORI ED OPERE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. %
PROGRAMMAZIONE	5	Progetto di fattibilità	3
		Redazione Programma Triennale e Annuale Lavori Pubblici	2
VERIFICA PROGETTI	10	Attività di verifica progetto	7
		Validazione del progetto	3
PROCEDURA DI GARA	15	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	15
FASE ESECUTIVA	30	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	3
		Direzione Lavori	15
		Collaudo Statico	5
		Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione	7

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	40	Responsabilità del Procedimento	40
Totali	100		100

PER SERVIZI E FORNITURE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. %
PROGRAMMAZIONE	5	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	5
PROCEDURA DI GARA	25	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	25
FASE ESECUTIVA	30	Direzione Esecuzione del Contratto	20
		Verifica di conformità	10
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	40	Responsabilità del Procedimento	40
Totali	100		100

3. I collaboratori tecnici o amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti etc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti che caratterizzano l'attività stessa.

Di norma ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 30% della corrispondente aliquota. La restante quota (del 70%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

4. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.

5. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 3, comma 3 del presente Regolamento.

Art. 6. Pagamento del compenso

Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal responsabile (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse) preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento, in cui sono asseverate le specifiche attività svolte, senza errori e/o ritardi, e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

Art. 7. Penalità

1. Ai sensi del precedente art.4, con il conferimento dell'incarico sono stabiliti i termini per l'esecuzione dello stesso. Il mancato rispetto dei termini, avvenuto in assenza di giustificazione adeguata, comporta l'applicazione di una penale pari all'1% del compenso spettante per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 30.

2. Nel caso di ritardo ingiustificato superiore ai 30 giorni, l'Amministrazione comunale resterà libera da ogni impegno verso il gruppo di lavoro incaricato, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.

Art. 8. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva, e si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando o l'avviso è stato pubblicato successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Rientrano inoltre nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando o l'avviso è stato pubblicato dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

3. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati e ai loro collaboratori, inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore del Codice, che saranno erogati secondo la disciplina previgente e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera di Giunta comunale n. 3 del 27/01/2016.